



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.85 del Reg. Data 19-11-2020	Oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FOLIGNANO PER UTILIZZO CONGIUNTO DI N. 1 DIPENDENTE COMUNALE AI SENSI DELL' ART. 14 DEL CCNL DEL 22.01.2004. ESAME ED APPROVAZIONE.
----------------------------------	---

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 12:40, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	A

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della momentanea assenza di dipendente a tempo indeterminato e pieno presso l' Ufficio tecnico di questo Ente, e della conseguente carenza di risorse umane, a fronte di elevate incombenze ed adempimenti amministrativi da eseguire;

VISTA la nota prot. n. 10168 del 19.11.2020 con cui questo Ente, facendo seguito a pregressi colloqui tra le due Amministrazioni, richiedeva al Comune di Folignano l'utilizzo in convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/04 del dipendente comunale Arch. Francesca Mancini, funzionario tecnico (D3), per sei ore settimanali fino al 31.12.2020;

RICHIAMATO l'art. 14 del CCNL 22/01/04 in base al quale: *“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. 3. La contrattazione decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31. 4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento. 5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999. 6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000. 7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.”;*

EVIDENZIATO:

- che l'ARAN con parere 104-14A5 ha stabilito “che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

che l' art. 1 comma 124 della L n. 145/2018, prevede *che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;*

PRECISATO che l'art. 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 nonché gli artt. 89 e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

DELIBERA DI GIUNTA n.85 del 19-11-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 16 del 16.04.2020 avente ad oggetto l'approvazione del programma di fabbisogno di personale 2020/2022, e piano occupazionale 2020, aggiornato con successiva deliberazione di G.C. n. 76/2020 alle disposizioni contenute nel D.M. del 17.03.2020;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 15 del 16.04.2020 avente ad oggetto "Verifica di eccedenze di personale 2020/2022";

DATO ATTO dell'impossibilità di ricorso alle assunzioni flessibili, stante il limite della spesa effettuata, per la tipologia in questione, nel 2009 e il suo avvenuto superamento nel corso del corrente anno;

PRECISATO che il ricorso allo "scavalco condiviso", ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 non impatta sui limiti posti all'assunzione di personale a tempo determinato (Corte Conti Lombardia parere n. 448/2013);

PRESO ATTO del consenso, acquisito per vie brevi, della suddetta dipendente del Comune di Folignano, avente il profilo di funzionario tecnico, (cat. D3), Arch. Francesca Mancini, all'utilizzo in convenzione, stante la forte carenza di personale all'interno del settore tecnico del Comune di Maltignano;

PRECISATO che lo strumento di cui all'art. 14 del CCNL 22/01/04 consente di perseguire anche l'ottimizzazione delle risorse economiche relative alla gestione del personale;

RAVVISATA l'opportunità che l'utilizzazione congiunta dell'Arch. Mancini sia regolata da apposita convenzione da sottoscrivere con gli Enti interessati;

DATO ATTO che la convenzione, come richiesto, consentirà l'utilizzo dell'Arch. Mancini presso questo Ente per sei ore settimanali fino al 31.12.2020, salvo eventuali proroghe;

VISTO l'allegato schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

RILEVATO che l'Ente:

- ha rispettato il principio del pareggio di bilancio;
- non si trova in situazione di deficitarietà strutturale;
- rispetta i vincoli legati alla spesa del personale fissati dall'art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 del 09/05/2020 avente ad oggetto l'approvazione del Piano risorse ed obiettivi – piano delle performance 2020/2022;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 59 del 20.08.2020 avente ad oggetto l'approvazione del Piano delle azioni positive 2020/2022;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di incompatibilità e/o conflitti di interesse dall'adozione del presente atto, ai sensi del DPR n. 62/2013 e D.lgs. n. 39/2013;

VISTO l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA DI GIUNTA n.85 del 19-11-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

VISTO l'art. 36 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Comunale

VISTO il vigente Regolamento comunale su ordinamento degli uffici e servizi;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, con l'assistenza del Segretario Comunale, e contabile, da parte dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi in forma palese

DELIBERA

- ❑ di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ❑ di autorizzare l'utilizzo a tempo parziale dell'Arch. Francesca Mancini, dipendente a tempo indeterminato avente il profilo di funzionario tecnico, (cat. D3), inquadrata nel settore tecnico del Comune di Folignano, per sei ore settimanali fino al 31.12.2020, salvo eventuali proroghe;
- ❑ di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Folignano e Maltignano, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- ❑ di dare atto che il presente provvedimento comporta, per il periodo sopra definito, una spesa presunta di Euro 1.000,00, disponibili al cap.150 del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, oltre oneri riflessi e carico dell'ente e rimborsi spese viaggio nei termini di legge;
- ❑ di dare mandato al Responsabile del Servizio Personale con l'assistenza del Segretario Comunale ed al Responsabile del Settore Finanziario a compiere tutti gli atti relativi e conseguenti al presente deliberato, in particolare la stipula della convenzione.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, ad unanimità dei voti espressi in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/00 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 24-12-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 863 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 11451 del 24-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-11-2020 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 24-12-2020 al 08-01-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 09-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 24-12-2020</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---